

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2727

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENTEMERO, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, GIGLIO
VIGNA, GUSMEROLI**

Modifiche agli articoli 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di determinazione del valore normale dei titoli non quotati ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi e della disciplina della rivalutazione di partecipazioni

Presentata il 3 dicembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha stabilizzato la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con conseguenti effetti positivi in termini di maggiori entrate tributarie.

Nel merito, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono formare oggetto di rivalu-

tazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva.

Per la determinazione del valore dei titoli quotati, la tipologia dei titoli e i diritti patrimoniali e amministrativi associati ai medesimi rilevano implicitamente quali componenti intrinseche del valore attribuito, dal momento che il calcolo basato sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese, previsto dall'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, riflette le specifiche caratteristiche dei titoli azionari

e, dunque, le condizioni oggettive di negoziazione sui mercati regolamentati.

Rispetto, invece, alla rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni in società non quotate, la legislazione vigente non prevede la facoltà di tener conto del valore di tali partecipazioni in considerazione delle caratteristiche specifiche delle medesime, che, ad esempio, possono a talune condizioni attribuire il diritto a partecipare in misura proporzionale agli utili conseguiti dalla società. Ai sensi della lettera *b)* del citato articolo 9, comma 4, del TUIR, infatti, il valore normale per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, è determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti.

Pertanto, laddove non si considerasse applicabile una rideterminazione del valore anche dei titoli non quotati in base alla tipologia dei titoli stessi, potrebbe determinarsi una disparità di trattamento tra azioni quotate e azioni non quotate.

Al riguardo, con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-

04718, presentata il 25 novembre 2025, sono stati chiesti chiarimenti al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine ai criteri di determinazione del valore dei titoli non quotati ai fini dell'applicazione della disciplina della rivalutazione di partecipazioni. In sede di risposta, preliminarmente rimandando a quanto attualmente previsto dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui con riferimento alle azioni non negoziate in mercati regolamentati il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, il Ministero ha concordato sulla possibilità di allineare i due sistemi di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni.

Da tale risposta prende spunto la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, che introduce un criterio di determinazione dei titoli non quotati ai fini dell'applicazione della disciplina della rivalutazione di partecipazioni, basato sulle specifiche caratteristiche dei medesimi e, in particolare, su elementi determinabili in modo obiettivo e riferiti ai diritti patrimoniali e amministrativi da essi rappresentati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento al valore normale dei titoli non azionari, calcolato sulla base di elementi determinabili in modo obiettivo e riferiti ai diritti patrimoniali e amministrativi da essi rappresentati ».

2. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato » sono sostituite dalle seguenti: « è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *b*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ».



19PDL0172910